



COMUNE DI ACQUI TERME

Registro delle Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione: Ordinaria

N. 27 del Registro

Oggetto:

RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2013.-

L'anno 2013 addì 12 del mese di Settembre alle ore nella Maggior Sala del Palazzo Comunale, convocati dal Presidente, nelle forme di legge, sono intervenuti i Consiglieri.

Cognome e Nome	Presente
BERTERO Enrico Silvio	SI
NEGRO Francesco Luigi	SI
FELTRI Gianni	SI
LELLI Alessandro	SI
BONICELLI Francesco Maria	SI
GHAZZA Guido Stefano	SI.
ARCERITO Franca Anna	SI
LOBELLO GRIFFO Angelo	SI
PESCE Andreina	SI
SBURLATI Carlo Lodovico	SI
RATTO Mauro	SI
GALEAZZO Aureliano	SI
POGGIO Patrizia	SI
RAPETTI Vittorio Ottavio	SI
CANNITO Pier Paolo	SI
BOSIO Bernardino	NO
CAVALLERO Ornella Giuseppina	NO

TOTALE PRESENTI 15

TOTALE ASSENTI 2

Assiste il Segretario *Dott. Gian Franco Comaschi*,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Consigliere Sig. *GHAZZA Guido Stefano* assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assenti iniziali i Consiglieri: **BOSIO** Bernardino – **CAVALLERO** Ornella –

Presenti 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

PRESO ATTO del D.L. 102 del 31/08/2013 con il quale sono state adottate disposizioni urgenti in materia di IMU, che prevedono:

- all'art. 1 l'annullamento, per l'anno 2013, della prima rata IMU per l'abitazione principale e sue pertinenze di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale A1, A8, A9;
- all'art. 2 l'annullamento, per l'anno 2013, della seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RITENUTO tuttavia di dover comunque rideterminare le aliquote IMU per l'anno 2013, in attesa di ulteriori disposizioni normative per la definizione della seconda rata IMU per l'abitazione principale, utile per la corretta definizione del gettito;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali.
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta

destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 12/07/2012;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 27/09/2012 recante l'approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 8 del Decreto Legge 102/2013 il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 al 30/11/2013;

VISTA la legge di stabilità 2013 n. 228 del 24/12/2012, che con l'art. 1, comma 380, lettera h, ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota base all'imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che il suddetto comma 380 lettera h, riserva allo Stato il gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota ordinaria standard dello 0.76% e, alla lettera g prevede poi la facoltà dei comuni di aumentare sino allo 0.3% l'aliquota standard dello 0.76% per gli immobili in questione, riservandone il gettito derivante a beneficio degli enti impositori;

RILEVATO che, sulla base dei dati in possesso dell'Ente (banca dati immobili e gettito 2012) per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU tale da assicurare un possibile equilibrio di bilancio per l'anno 2013, tenuto conto del quadro normativo ad oggi vigente, è necessario approvare le aliquote di seguito definite;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, di determinare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, 1.059 %;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, 0.59 %;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 0.20%
- aliquota prevista per l'abitazione e relative pertinenze concessa in uso gratuito dal proprietario a parenti entro il secondo grado, purché risulti da apposita autocertificazione riscontrabile con elementi oggettivi che l'occupante vi abbia la proprio residenza e dimora abituale e che il proprietario presenti apposita dichiarazione, 0.93%;
- Aliquota da applicarsi per i fabbricati realizzati dalle imprese per la vendita e rimasti invenduti, per la durata massima di tre anni, 0,93%
- Aliquota prevista per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986 (cioè quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni), 0.93%
- Aliquota prevista per le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per le unità immobiliari e relative pertinenze possedute dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, 1.059%

RITENUTO ALTRESI' di fissare la detrazione prevista per l'abitazione principale ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti :

FAVOREVOLI 11

ASTENUTI 4 (i Consiglieri: **CANNITO** Pier Paolo – **GALEAZZO** Aureliano – **RAPETTI** Vittorio – **POGGIO** Patrizia)

DELIBERA

- 1) Di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
 - aliquota di base, 1.059 %;
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, 0.59 %;
 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 0.20%
 - aliquota prevista per l'abitazione e relative pertinenze concessa in uso gratuito dal proprietario a parenti entro il secondo grado, purché risulti da apposita autocertificazione riscontrabile con elementi oggettivi che l'occupante vi abbia la proprio residenza e dimora abituale e che il proprietario presenti apposita dichiarazione, 0.93%;
 - Aliquota da applicarsi per i fabbricati realizzati dalle imprese per la vendita e rimasti invenduti, per la durata massima di tre anni, 0,93%
 - Aliquota prevista per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986 (cioè quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni), 0.93%
 - Aliquota prevista per le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per le unità immobiliari e relative pertinenze possedute dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, 1.059%
- 2) di fissare la detrazione prevista per l'abitazione principale ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00.
- 3) Di prendere atto delle disposizioni previste dal D.L. 102/2013 così come riportate in premessa, in attesa delle ulteriori normative per la definizione della seconda rata IMU per l'abitazione principale;
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012.-

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Settore: Ragioneria e finanze

Data

05/09/2013

Servizio: Tributi

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2013.-

Parere di Regolarità Tecnica:

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E' stata altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell'art. 31 della Legge 2011 nr. 183.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Parere di Regolarità Contabile:

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta in oggetto:
Prenotazione di impegno n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE
F.to GHIAZZA Guido

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gian Franco Comaschi



Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li 14/10/2013



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gian Franco Comaschi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Attesta il sottoscritto, sulla relazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi

Dal 14/10/2013

al 29/10/2013

Acqui Terme, li

14 OTT. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gian Franco Comaschi